

## REGOLAMENTO INTERNO

### della Comunità Energetica Rinnovabile EyCO Società Cooperativa

#### Articolo 1 – Finalità del Regolamento

1.1. Il presente Regolamento stabilisce le modalità di partecipazione alla vita della comunità energetica rinnovabile "COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE EYCO SOCIETÀ COOPERATIVA" (di seguito denominata "CER") e di tutte le sue configurazioni, nonché il funzionamento e le prerogative dei suoi organi, in applicazione e nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della CER, la quale è pertanto retta, oltre che dalle disposizioni dello Statuto, dal presente Regolamento, che vincola tutti i soci.

#### Articolo 2 – Ambito di applicazione

- 2.1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono vincolanti per i soci aderenti alla CER.
- 2.2. Eventuali modifiche potranno essere proposte dal Consiglio di Amministrazione (di seguito denominato anche "CdA") e essere approvate dall'Assemblea dei soci.
- 2.3. Le modifiche al presente regolamento avranno efficacia a far tempo dalla data della loro approvazione da parte dell'Assemblea dei soci. Restano comunque salve le disposizioni contenute nello Statuto.

#### Articolo 3 – Finalità e attività della Comunità energetica

- 3.1. La CER si propone quale modello utile ad aggregare sinergicamente attività, competenze, esperienze e qualificazioni professionali dei soci. Si fa promotrice di tutte quelle iniziative, servizi e progetti che costituiscono la risposta della Comunità energetica ai vari bisogni rilevati nel territorio ispirandosi ai principi della condivisione e della solidarietà, a cui richiama tutti coloro che, a vario titolo, operano al suo interno.
- 3.2. L'attività della CER è finalizzata a fornire come comunità di energia rinnovabile benefici ambientali, economici o sociali ai soci, organizzando la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione nella disponibilità e sotto il controllo della CER stessa ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 199/2021, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile per consentire la riduzione dei costi energetici dei soci all'interno degli ambiti territoriali delimitati ai sensi del comma 2 dell'articolo 31 del Dlgs 199/2021.
- 3.3. Per realizzare tali obiettivi, la CER potrà operare intraprendendo le seguenti iniziative:
  - Promozione dello sviluppo, della sperimentazione e della partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;
  - Individuazione di ogni possibile opportunità di finanziamento delle iniziative da attuare e ogni possibile inserimento delle attività sviluppate in reti di competenza regionali, nazionali ed europee;
  - Supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati;
  - Assistenza e messa in opera di progetti pilota per la valorizzazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.);
  - Adesione a partnership nazionali e internazionali in altri organismi sia con enti privati che pubblici per lo sviluppo dello scopo della CER;
  - Promozione dell'attività della CER, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati;
  - Organizzazione di servizi accessori e complementari alla produzione, distribuzione e condivisione di energia elettrica;
  - Prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti;
  - Promozione di iniziative atte a contrastare il fenomeno della povertà energetica;

#### Articolo 4 – Ulteriori attività della CER

- 4.1. I settori di intervento della CER sono determinati nel rispetto delle linee programmatiche stabilite dagli Organi della CER stessa e dei principi ispiratori dello Statuto, nonché dalle caratteristiche dei soci che ne costituiscono la base e dalle dichiarazioni dagli stessi rese in ordine alla necessità od alla disponibilità.
- 4.2. L'impegno della CER ad operare in settori che esulino dai suoi abituali campi di attività nel rispetto delle linee programmatiche e dei principi ispiratori di cui allo Statuto, dovrà eventualmente essere approvato dai suoi Organi, in via preventiva, prima ancora che siano predisposte attività propedeutiche per condurre trattative o formulare proposte.

#### Articolo 5 – Soci

- 5.1. Per tutti gli aspetti che riguardano i soci (tipologie, numero, diritti e doveri, ammissione, recesso, etc) si rimanda al TITOLO III dello Statuto.
- 5.2. Per le modalità di ammissione del Socio, in aggiunta a quanto già espresso dall'articolo 10 dello Statuto, si precisa quanto segue:
  - La richiesta di adesione alla CER spesso implica l'inserimento del POD intestato al socio in una delle configurazioni della CER, che avverrà successivamente all'adesione a socio e solo quando ci saranno i requisiti per poterlo inserire;
  - Per i soci "Clienti Finali", non è possibile far parte di una configurazione di comunità per le utenze in relazione alle quali risulti attivo il servizio di Scambio Sul Posto, quindi quando tale tipologia di socio entrerà in una configurazione, per l'eventuale impianto allacciato al POD dovrà essere disdetto in autonomia il contratto di Scambio sul Posto e dovrà essere attivato in autonomia il contratto di Ritiro Dedicato;
  - Per l'adesione l'aspirante socio deve presentare la relativa istanza con la modulistica appositamente predisposta dal CdA (Allegato 1: "MODULO DI ADESIONE ALLA CER EYCO SOC. COOP.", o in altre modalità definite dal CdA);
  - L'adesione alla CER deve essere effettuata mediante iscrizione on-line tramite il sito [www.eycoer.it](http://www.eycoer.it). Non sono ammesse altre modalità se non concordate preventivamente con il CdA. La CER si avvale di strumenti informatici per la gestione delle ammissioni dei soci e relative banche dati;
  - il CdA può richiedere all'aspirante Socio tutte le ulteriori informazioni e i documenti che riterrà opportuni, nel rispetto delle normative vigenti;
  - Il Presidente o un suo delegato potrà altresì effettuare colloqui preliminari (anche mediante mezzi e/o piattaforme informatiche) per verificare la disponibilità del Socio a condividere i principi che sono alla base della CER stessa;

- Nel modulo di adesione si dichiara di conoscere la normativa in materia di CER e di contributi spettanti alla stessa e/o ai soci che ne fanno parte, dello statuto della CER e del presente regolamento;
  - L'ammissione alla CER come socio sarà decretata dal CdA in forma scritta attraverso la mail indicata nel modulo di adesione. Se la mail non è stata indicata nel modulo, verrà data comunicazione sempre via mail a un soggetto terzo collegato al socio, come per esempio anche l'installatore o rivenditore dell'impianto;
  - I soci verranno inseriti in configurazione solo nel momento in cui ci saranno i requisiti per poter essere inseriti (es.: dovrà esserci nella configurazione almeno un socio produttore e almeno un socio consumatore);
  - Il socio "Produttore" o "Prosumer" dovrà fare richiesta di inserimento nella configurazione, o attraverso il portale [www.eycocer.it](http://www.eycocer.it), inserendo i dati e la documentazione richiesta, tra cui l'Allegato 2: "DATI PRODUTTORE E DOCUMENTAZIONE PER CONFIGURAZIONE", o in altre modalità definite dal CdA;
  - Ai fini della copertura dei costi annui e fissi del GSE, di cui all'Allegato 1, comma a) del DM 106 del 15 marzo 2024 ("Corrispettivi richiesti per l'accesso ai benefici previsti dal decreto 7 dicembre 2023 n. 414 - Incentivi per la condivisione dell'energia"), il socio "Produttore" o "Prosumer", nel momento della richiesta di inserimento in configurazione, si impegna a far aderire alla CER altri soci "Clienti finali" facenti parte della stessa configurazione, quindi sotto la medesima cabina primaria, nelle modalità definite dall'Allegato 5: "ENERGIA CONDIVISA MINIMA POTENZIALE E CLIENTI FINALI DA ASSOCIARE ALLA CONFIGURAZIONE";
  - La mancata comunicazione e/o associazione in configurazione dei soci "Clienti finali" di cui al punto precedente implicherà l'addebito delle spese fisse annue del GSE (Allegato 1 del DM 106/2024 "Corrispettivi richiesti per l'accesso ai benefici previsti dal decreto 7 dicembre 2023 n. 414, comma a. Incentivi per la condivisione dell'energia") al socio "Produttore" o "Prosumer" preso in causa, per il primo anno prima dell'inserimento in configurazione dell'impianto del "Produttore" o "Prosumer", e nei successivi anni qualora non ci sia sufficiente energia condivisa prodotta dall'impianto, necessaria a compensare le spese del GSE;
- 5.3. I soci produttori, prosumer (produttori e clienti finali) e consumer (clienti finali) si impegnano a rimanere nella CER e nelle rispettive configurazioni di condivisione dell'energia per tutta la durata dell'incentivo per la condivisione di energia (TITOLO II del D.M 414/2023), pena l'applicazione delle penali indicate nel successivo comma 5.6;
- 5.4. Nel caso in cui non sia garantito il funzionamento dell'impianto di produzione nell'ambito della configurazione il socio "Produttore" o "Prosumer" dovrà risarcire la CER per il danno cagionato; tale importo sarà pari a 0,13 €/kWh moltiplicato per la somma dei consumi di energia elettrica ("kWh") in fascia oraria "F1" dei punti di connessione dei soci consumatori aderenti alla/e configurazione/i che avrebbero condiviso l'energia nel periodo di mancato funzionamento dell'impianto di produzione, con un minimo pari alle spese fisse annue del GSE, di cui all'Allegato 1, comma a) del DM 106 del 15 marzo 2024;
- 5.5. Stante il suo carattere aperto, la CER non può negare l'ammissione all'aspirante socio "consumatore/cliente finale" nel momento in cui i consumi degli attuali membri delle configurazioni della CER fossero pari o superiori all'autoproduzione delle configurazioni della CER nelle fasce orarie in cui viene calcolata l'energia condivisa incentivata; tuttavia, al fine di mantenere equilibrati i rapporti di produzione e consumo di energia rinnovabile, la CER si riserva di inserire il nuovo socio consumatore nella rispettiva configurazione di condivisione dell'energia solamente nel momento in cui ci sia una proporzionata energia prodotta da condividere anche con il nuovo aspirante socio (ad esempio per ingresso di nuovi soci produttori nella configurazione o a causa dell'uscita di soci consumatori nella medesima configurazione);
- 5.6. Sempre stante il suo carattere aperto, la CER non può negare l'uscita di un socio da configurazioni della CER, tuttavia, a tutela di tutti i soci, nel caso di soci produttori e/o consumatori inseriti in configurazioni incentivate, tale uscita potrà essere autorizzata con il pagamento di un importo equo e proporzionato al danno recato alla CER e ai relativi soci che condividevano l'energia nella/e rispettiva/e configurazione/i. Il valore economico di tale danno sarà calcolato come di seguito specificato e comunque di importo minimo pari a euro 500,00 (cinquecento/00): cinque volte il valore dell'energia condivisa incentivata ("kWh") dal socio uscente (o grazie agli impianti di produzione del socio uscente) nei precedenti dodici mesi, il tutto moltiplicato per 0,06€/kWh. Nel caso in cui non siano disponibili tutti o parte dei dati dei precedenti dodici mesi, il valore dell'energia condivisa sarà pari:
- Nel caso di socio uscente produttore (per i soli mesi di cui non si dispongono i dati): alla somma dei consumi di energia elettrica ("kWh") in fascia oraria "F1" dei punti di connessione dei soci consumatori aderenti alla/e configurazione/i e che condividevano esclusivamente energia con il/gli impianti di produzione del socio uscente alla data di richiesta di uscita del socio produttore.
  - Nel caso di socio uscente consumatore (per i soli mesi di cui non si dispongono i dati): al valore dei consumi di energia elettrica ("kWh") in fascia oraria "F1" dei propri punti di connessione associati alla/e configurazione/i alla data di richiesta di uscita del socio consumatore.
- Nel caso le informazioni e i dati relativi all'energia condivisa non siano disponibili oppure nel caso in cui il CdA ritenga, a suo insindacabile giudizio, che suddette stime conducano ad un valore economico del danno sproporzionato rispetto al danno effettivamente cagionato dal socio uscente alla CER, il CdA provvederà a definire un importo equo e proporzionato al danno recato alla CER e ai relativi soci che condividevano l'energia nella/e rispettiva/e configurazione/i.
- Tale somma dovrà essere saldata dal socio uscente tramite bonifico bancario entro la data di uscita dalla configurazione. L'eventuale modalità di ripartizione parziale o totale di tale somma dalla CER verso i soci "danneggiati" potrà essere deliberata dal CdA.
- Qualsiasi socio potrà uscire senza penale solo se, prima dell'uscita, farà aderire nella configurazione di appartenenza un socio "sostituto" con requisiti equivalenti: per soci "prosumer" o "produttori" verranno accettati come "sostituti" i soci con impianti di potenza non inferiore alla potenza nominale dell'impianto del socio uscente. Lo stesso vale per motivi di subentro, ovvero quando il socio uscente viene sostituito da un nuovo socio (es.: cambio intestatario bolletta/POD).
- 5.7. Il socio che reca danno alla CER (a solo titolo di esempio per revoca di incentivi per colpa o dolo del socio) è obbligato al risarcimento del danno alla CER.
- 5.8. Al fine di promuovere lo sviluppo della CER nei territori di competenza, il CdA può prevedere sistemi atti a premiare i soci o persone terze autorizzate ("promotori") che favoriscono l'ingresso di nuovi soci produttori e/o consumatori in configurazioni della CER.
- 5.9. Ciascun socio della CER, o ciascun produttore "terzo" i cui impianti rilevano ai fini di configurazioni della CER, è consapevole ed informato delle possibili verifiche e dei controlli da parte del GSE;
- 5.10. Ciascun socio è consapevole che ogni modifica dell'impianto va comunicata immediatamente via A/R o PEC alla CER, dato che la CER deve comunicare al GSE qualsiasi modifica degli impianti (deve comunicare al GSE ogni variazione riguardante la composizione della configurazione, nonché tutte le modifiche che possano

incidere sul calcolo dei contributi e dei requisiti). Qualsiasi dimenticanza di comunicazione di modifica impianto da parte del socio sarà vista come negligenza, e gli eventuali danni cagionati da tale dimenticanza alla CER e ai soci, saranno a capo esclusivo del socio negligente.

#### **Articolo 6 – Organi della CER**

- 6.1. Per quanto riguarda gli organi sociali della CER, ai rispettivi compiti, funzioni e meccanismi di funzionamento, si rimanda al TITOLO VI dello Statuto.
- 6.2. I membri del CdA hanno diritto alla percezione di un compenso equo in funzione all'attività e alle mansioni svolte; salvo successive determinazioni dell'Assemblea dei soci, i compensi totali del CdA saranno pari all'5% dei ricavi totali percepiti dalla CER sottoforma di contributi economici di incentivazione per il servizio di autoconsumo diffuso delle proprie configurazioni. Nel caso in cui il CdA sia formato da tre membri, il compenso totale del CdA sarà così ripartito: 60% al Presidente del CdA, 20% a ciascuno degli altri due membri del CdA.
- 6.3. Il CdA ha facoltà di modificare l' "Allegato 1" e l' "Allegato 2" (allegati tecnici) del presente regolamento, e le modalità di invio dei documenti di adesione e di inserimento dei soci in configurazioni, senza delibera dell'assemblea dei soci;

#### **Articolo 7 – Quota di partecipazione e contribuzione ai fini del funzionamento della CER**

- 7.1. Ciascun socio è tenuto al pagamento della **QUOTA DI AMMISSIONE** pari a 25€ una tantum, e ad ogni altra spesa e onere eventualmente determinati dall'Assemblea dei soci. La modalità di saldo delle suddette quote viene determinata in base a delibera del CdA.
- 7.2. Il socio è tenuto a saldare alla CER il costo del servizio per l'inserimento come produttore e/o consumatore in una configurazione relativa al servizio di autoconsumo diffuso incentivato. I costi di tale servizio sono meglio definitivi nell'Allegato "**QUOTA INSERIMENTO IN CONFIGURAZIONE**" al presente Regolamento. La quota di inserimento in configurazione per il Cliente Finale dipende dalla potenza del contatore del POD a lui intestato; la quota di inserimento in configurazione per il "Produttore" dipende dalla potenza dell'impianto fotovoltaico da inserire in configurazione. La modalità di saldo delle suddette quote viene determinata in base a delibera del CdA.
- 7.3. La **QUOTA INSERIMENTO IN CONFIGURAZIONE** per i soci "consumatori/clienti finali" è scontata fino al 31 dicembre 2024: le quote di inserimento potranno subire delle riduzioni in relazione a corrispondenti riduzioni e scontistiche applicate dal fornitore Partner tecnico alla CER per i medesimi servizi resi; in tal caso, le riduzioni e/o scontistiche alle quote potranno essere applicati automaticamente senza delibera da parte degli organi della CER, dal giorno successivo alla formalizzazione contrattuale tra la CER e il fornitore partner tecnico;
- 7.4. Il socio produttore intenzionato ad essere ammesso alla CER con impianti che non beneficiano dell'incentivo per l'autoconsumo diffuso, come per esempio con un impianto di produzione entrato in esercizio antecedentemente alla costituzione della CER, oppure con un impianto dove è stato percepito un contributo in conto capitale superiore al 40%, o un impianto che ha beneficiato del Superbonus, sarà obbligato a saldare il costo di servizio per l'inserimento di tale specifico impianto, oltre a versare una quota annua pari al mancato introito di contributo economico spettante per l'energia condivisa non incentivata dal proprio impianto. Tale quota, che sarà variabile di anno in anno in relazione all'energia condivisa, verrà calcolata dalla CER e comunicata al suddetto socio produttore. La modalità di saldo delle suddette quote viene determinata in base a delibera del CdA.
- 7.5. Il socio è tenuto a saldare alla CER eventuali costi sostenuti dalla stessa per cause/motivi imputabili al socio stesso (a puro titolo di esempio: costi sostenuti per modifica dati e informazioni nel portale del GSE, etc).
- 7.6. L'organo amministrativo potrà richiedere ai soci una contribuzione annuale eventualmente diversa per entità e misura ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del presente regolamento, che sarà approvata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di amministrazione.
- 7.7. Le quote eventualmente approvate saranno esigibili al primo gennaio dell'anno di riferimento (o, nel caso di delibere con richiesta di quote straordinarie, al primo gennaio dell'anno successivo a quello di delibera) e saranno dovute dai soci presenti a quella data.
- 7.8. L'esatto ammontare delle spese occorrenti al regolare svolgimento dell'attività della CER verrà determinato con le modalità previste nello Statuto.

#### **Articolo 8 – Criteri per la permanenza**

- 8.1. Il rispetto dello Statuto, del presente Regolamento e delle decisioni assunte dagli Organi della CER è indispensabile per la permanenza di ciascun socio nell'ambito della CER.
- 8.2. Per quanto attiene le modalità di esclusione dalla CER valgono le norme dettate dallo Statuto e dalla normativa vigente.

#### **Articolo 9 – Attività di comunicazione verso i soci e di promozione nel territorio**

- 9.1. La mailing-list e il sito ufficiale [www.eycocer.it](http://www.eycocer.it) della CER sono i mezzi principali attraverso i quali vengono fatte le comunicazioni ai soci, inclusa la convocazione per le assemblee. Ove un socio sia impossibilitato a ricevere tali comunicazioni per via telematica, in fase di iscrizione deve fare espressa richiesta di riceverle per posta (in tal caso il costo di tale servizio sarà a carico del socio richiedente).
- 9.2. Per cancellazioni, informazioni, proposte o richieste di chiarimento è possibile rivolgersi all'indirizzo mail comunicato dal CdA, che ha anche valore istituzionale. Ad esso hanno accesso tutti i membri del Consiglio di Amministrazione.
- 9.3. Il CdA si riserva per il futuro di modificare o creare nuovi account, previa autorizzazione.
- 9.4. Oltre alle attività sul territorio, la CER potrà utilizzare ogni strumento informatico o piattaforma social per promuoversi nel proprio territorio di competenza.
- 9.5. Il sito web [www.eycocer.it](http://www.eycocer.it) è uno degli strumenti principali con cui la CER potrà pubblicizzare la sua azione e gestire l'attività con i soci. È cura del CdA (Consiglio di amministrazione), o membri della CER opportunamente designati da esso, gestire e aggiornare i contenuti del sito internet della CER. Il CdA, o i membri opportunamente designati da esso, è responsabile di tutti gli strumenti mediatici (Internet, posta elettronica, social, etc.), ne possiede le password di accesso, è amministratore di tali strumenti e ne modera i contenuti e le discussioni.
- 9.6. La Comunità si riserva di stipulare accordi di collaborazione, convenzioni e sponsorizzazioni con fornitori partner, per gestione di attività tecniche e/o altro, e/o per eventi occasionali o in modo continuativo.

- 9.7. Ogni comunicazione (via telefono, via pec, via mail, etc), inviata al socio riguardante la CER (per esempio relativa a requisiti di adesione, di accesso alle configurazioni, etc), verrà per via esclusiva dalla CER, o tramite i soli fornitori partner;
- 9.8. I contatti della CER sono la pec [eycocer@pec.it](mailto:eycocer@pec.it), la mail [info@eycocer.it](mailto:info@eycocer.it), il numero di telefono 0423077855;

#### **Articolo 10 – Banca dati della CER**

- 10.1. La CER costituisce e aggiorna costantemente una banca dati contenente le informazioni relative ai soci.
- 10.2. Tale Banca dati/Piattaforma ha lo scopo di evidenziare in ogni momento la permanenza dei requisiti richiesti per l'adesione alla CER, verificare la corretta applicazione da parte dei soci degli adempimenti normativi in materia di energia rinnovabile e verificare la corretta applicazione da parte dei soci di tutti gli adempimenti normativi e procedurali previsti dal presente Regolamento. Inoltre, fornirà agli Organi della CER elementi di valutazione per la scelta delle attività da acquisire e conoscere le necessità e le disponibilità dei soci.
- 10.3. Le notizie per l'istituzione della Banca dati/Piattaforma saranno fornite dai singoli soci e con l'assunzione, da parte degli stessi, di ogni responsabilità in ordine alla veridicità di quanto dichiarato ed all'osservanza degli impegni assunti. I soci sono tenuti a comunicare via mail, pec o raccomandata a/r alla CER, spontaneamente e tempestivamente, le variazioni relative ai dati già forniti, nonché le altre notizie che gli Organi della CER riterranno opportuno richiedere per l'integrazione e l'aggiornamento dei dati.
- 10.4. La Banca dati/Piattaforma deve contenere, per ciascuno dei soci le seguenti minime informazioni:
- Nel caso di persone giuridiche: denominazione, forma costitutiva, sede, titolarità di uno o più punti di prelievo di energia elettrica (POD) sottesi all'area di interesse della CER, titolarità o disponibilità di uno o più impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, iban del conto corrente bancario ove potranno essere erogati eventuali benefici economici; potrà inoltre essere richiesta e dovrà quindi essere fornita dai soci ogni altra informazione necessaria allo svolgimento di ogni attività necessaria e/o correlata al raggiungimento degli scopi della CER;
  - Nel caso di persone fisiche: dati personali, titolarità di uno o più punti di prelievo di energia elettrica (POD) sottesi all'area di interesse della CER, titolarità o disponibilità di uno o più impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, iban del conto corrente bancario ove potranno essere erogati eventuali benefici economici; potrà inoltre essere richiesta e dovrà quindi essere fornita dai soci ogni altra informazione necessaria allo svolgimento di ogni attività necessaria e/o correlata al raggiungimento degli scopi della CER;
- 10.5. Inoltre, gli Organi della CER potranno richiedere, ove ritenuto opportuno, di integrare tali informazioni con altre necessarie alla gestione e sviluppo della CER.

#### **Articolo 11 – Principi generali: Partecipazione, trasparenza e coerenza**

- 11.1. La CER promuove, tutela e regola, attraverso i suoi Organi, i rapporti tra i soci.
- 11.2. La partecipazione effettiva alle attività della CER da parte dei soci è condizione indispensabile a garantire la stretta connessione fra bisogni e proposte dei soci ed attività della CER. Per questo motivo, gli Organi della CER si impegnano a definire il programma di attività con modalità che facilitino quanto più possibile la partecipazione di tutti i soci.
- 11.3. La CER ed i soci considerano la trasparenza e la coerenza delle loro azioni base indispensabile per l'affermazione del principio di solidarietà sociale che fanno proprio.

#### **Articolo 12 - Valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica immessa in rete e dell'energia elettrica condivisa**

- 12.1. La CER, ha per oggetto principale anche se non esclusivo, l'assunzione in nome proprio, per conto e nell'interesse dei soci della valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa prodotta dalle unità di produzione nella disponibilità e sotto il controllo dalla CER stessa ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 199/2021, promuovendo altresì l'installazione di ulteriori impianti a fonte rinnovabile.
- 12.2. I soci produttori e consumatori, all'atto dell'adesione alla CER conferiscono mandato esclusivo, ai sensi del Dlgs 199/2021 e della relativa normativa per tempo applicabile, per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa.
- 12.3. La gestione dei rapporti contrattuali con il GSE (Gestore Servizi Energetici), ivi compresa la possibilità di stipulare accordi vincolanti, sarà tenuta esclusivamente dalla CER, obbligandosi ciascun socio a non porre in essere comportamenti che possano, in qualsivoglia maniera comprometterli ed anzi obbligandosi a collaborare con gli Organi della CER al fine del conseguimento del miglior risultato nel rapporto "GSE – Comunità Energetica".
- 12.4. Compete esclusivamente alla CER e, per essa, ai suoi Organi, ogni decisione relativa alla tutela giudiziale e stragiudiziale dei diritti nascenti da rapporti contrattuali con il GSE, anche se gli stessi involgono, in parte o per il tutto, diritti dei soci.
- 12.5. I soci prosumer/produttori, all'atto dell'adesione, ove concordato con la CER, conferiscono altresì mandato esclusivo per la vendita dell'energia elettrica immessa in rete.

#### **Articolo 13 – Configurazioni attive ai fini dell'erogazione del servizio per l'autoconsumo diffuso**

- 13.1. La CER svilupperà le azioni correlate agli scopi ed alle attività di cui agli artt. 3 e 4 dello Statuto nella propria area di competenza equivalente all'intero territorio Nazionale. In conseguenza di ciò ne deriva che la CER svilupperà le proprie azioni nelle aree sottese da tutte le cabine primarie di suddetto territorio.
- 13.2. Le aree sottese alle Cabine Primarie sono quelle definite ai sensi dell'art. 10 del Testo Integrato sull'Autoconsumo Diffuso (TIAD) vigenti al momento della presentazione dell'istanza di attivazione del servizio per l'autoconsumo diffuso.
- 13.3. Entro le aree sottese a ciascuna delle cabine primarie situate nell'area di competenza di cui al comma 13.1, potranno essere svolte:
- Attività di promozione e diffusione anche con il coinvolgimento dei membri dei Consigli d'ambito competenti, o persone terze autorizzate dalla CER;
  - Istanze di attivazione di configurazioni per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso;
  - Promozione della partecipazione alla CER da parte degli Enti Locali o altre Pubbliche Amministrazioni, o da persone terze autorizzate dalla CER;
- 13.4. Come definito dallo Statuto, potranno svolgersi assemblee separate (art. 27 dello Statuto) deliberanti sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale: in tal caso l'assemblea separata nomina i delegati all'assemblea generale, che dovranno essere soci membri della CER; le modalità di gestione delle assemblee separate verranno definite con apposito regolamento;

- 13.5. Ciascuna configurazione ha la possibilità di adottare sotto-regolamenti: tali sotto-regolamenti dovranno essere elaborati e approvati a maggioranza assoluta dai membri dell'assemblea separata, e infine sottoposti al CdA che dovrà valutarne la coerenza e congruità col regolamento generale e lo statuto;
- 13.6. Tali sotto-regolamenti devono rispettare e garantire coerenza con il regolamento generale, ed essere in accordo con lo statuto della CER e con le normative vigenti. Ogni modifica non dovrà cagionare danno alla CER e ai soci non facenti parte della configurazione;
- 13.7. I temi che i sotto-regolamenti possono coprire e in caso modificare sono relative a questioni tecniche, modalità di gestione del contributo, e altre specificità operative. Per esempio possono decidere sui benefici economici spettanti alla configurazione (sia relativi all'incentivo CACER, ma anche derivanti da donazioni spontanee, finanziamenti pubblici o privati, devoluzione da parte dei soci dei benefici economici loro spettanti);
- 13.8. La CER può formalizzare accordi con fornitori esterni circoscritti a singole configurazioni, come i "Produttori non appartenenti alla CER ma che rilevano per la configurazione". Tali eventuali accordi avranno valore solamente all'interno della configurazione definita. Eventuali spese relative all'accordo saranno in capo alla sola configurazione dedicata;

#### **Articolo 14 – Partecipazione alla CER da parte degli Enti Locali o altre Pubbliche Amministrazioni**

- 14.1. Gli Enti Locali e le altre Pubbliche Amministrazioni comprese nel territorio delimitato dalle "Aree di Competenza" della CER, ad integrazione di quanto previsto agli articoli precedenti, possono altresì aderire alla CER, oltre che come produttori e/o consumatori, anche conferendo alla stessa il diritto di superficie di aree idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
- 14.2. Le richieste di cui al comma precedente dovranno essere presentate agli Organi della CER, compilando l'apposita richiesta su modello definito dagli Organi della CER.
- 14.3. Ricevuta la richiesta gli Organi della CER assicureranno che sia fornito riscontro contenente, come minimo, le seguenti informazioni:
  - Progetto di fattibilità tecnico economica per la realizzazione degli impianti;
  - Condizioni economiche per l'affitto del diritto di superficie e per la possibilità di autoconsumo fisico dell'energia prodotta dagli impianti.
  - Ulteriori benefici economici derivanti dalla disponibilità di finanziamenti o altri incentivi a favore dell'Ente.
- 14.4. Entro venti giorni dal ricevimento della documentazione di cui al precedente comma, l'Ente Locale o altra Pubblica Amministrazione interessata, accettano o rigettano la proposta, senza necessità di fornire ulteriori spiegazioni.
- 14.5. Nel caso di accettazione della proposta, l'Ente Locale o altra Pubblica Amministrazione interessata, si impegnano a sottoscrivere specifica convenzione ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990, finalizzata alla regolamentazione dei rapporti.

#### **Articolo 15 - Distribuzione dei benefici**

- 15.1. La distribuzione dei benefici discendenti dalla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, prodotta dalle unità di produzione nella disponibilità e sotto il controllo della CER, sarà effettuata secondo principi di parità di trattamento ovvero in misura proporzionale all'apporto di ciascun socio, tenuto conto delle caratteristiche di ciascun socio (produttore/prosumer – consumatore) e degli impegni assunti nei confronti della CER (tenuto proporzionalmente conto delle attitudini tecnico-operative e/o dell'eventuale impegno finanziario del singolo Partecipante).
- 15.2. Successivamente al pagamento del contributo economico effettivamente spettante erogato dal GSE per l'anno di riferimento, entro 90 giorni il CdA provvederà alla distribuzione dei benefici relativi all'energia elettrica condivisa. A tale specifico fine l'organo amministrativo predisporrà un documento con il quale preliminarmente quantificherà analiticamente l'ammontare totale delle spese gestionali e generali della CER, oltre che all'ammontare specifico (pro-quota) a carico di ciascun socio seguendo il principio di proporzionalità in relazione dei benefici percepiti da ciascun socio.
- 15.3. Successivamente al calcolo dell'ammontare delle spese come al paragrafo precedente quantificate, cui si aggiungeranno eventualmente ulteriori spese variabili in funzione dei benefici economici effettivamente incassati, si procederà alla distribuzione dei benefici fra i singoli soci al netto delle spese pro-quota. Pertanto, si procederà alla distribuzione dei benefici, detratte le spese come sopra indicate, in conformità ai criteri generali indicati nell'Allegato "CRITERI DI RIPARTIZIONE TARIFFA INCENTIVANTE e CONTRIBUTO ARERA". L'erogazione del contributo spettante per ciascun socio verrà eseguita tramite bonifico bancario verso l'IBAN comunicato dal socio e al raggiungimento del valore minimo di 50€ di incentivo per socio; nel caso in cui l'incentivo spettante al socio sia inferiore a 50€, l'importo verrà erogato nell'anno successivo e solo se il valore spettante risulti sempre almeno di 50€.
- 15.4. Nel caso in cui il GSE non fornisca o comunque nel caso in cui non siano rese disponibili tutte le informazioni necessarie alla corretta ripartizione dei benefici con i criteri indicati nel precedente comma, il CdA proporrà all'Assemblea dei soci un piano di ripartizione dei benefici seguendo i principi indicati al precedente comma 15.1; tale piano di ripartizione dovrà essere approvato dall'Assemblea dei soci.
- 15.5. Gli Organi della CER potranno annualmente rivedere i criteri di distribuzione alla luce delle iniziative programmatiche da attuare da parte della CER in linea con gli scopi definiti dallo Statuto.
- 15.6. I soci non potranno perciò pretendere nulla di diverso dalla distribuzione effettuata dalla CER.
- 15.7. Gli Organi della CER potranno anche decidere di utilizzare gli ulteriori benefici economici della comunità energetica (derivanti da donazioni spontanee, finanziamenti pubblici o privati, devoluzione da parte dei soci dei benefici economici loro spettanti) per favorire investimenti in fonti rinnovabili a favore della CER e/o dei soci stessi, secondo le modalità che ritengono più opportune ed in linea coi principi definiti dallo statuto, in particolare le misure di contrasto alla povertà energetica, purché in linea con la normativa e i regolamenti nazionali.
- 15.8. La CER attraverso i suoi organi potrà anche decurtare eventuali spese (anche pro quota) dovute dal socio nei confronti della CER, dai benefici a lui spettanti e derivanti dall'incentivo sull'energia condivisa di cui agli artt. 12 e 15;

#### **Articolo 16 – Esonero di responsabilità degli amministratori per modifiche normative e/o regolamentari**

Si prevede espressamente l'esonero di responsabilità degli amministratori nei casi in cui la CER e, con essa, i suoi soci o alcune categorie di essi, perdano o vedano ridotti, anche in modo definitivo, i benefici/incentivi previsti dalla normativa vigente in conseguenza di atti di interpretazione autentica, di nuove disposizioni normative e/o regolamentari, di prassi applicate da soggetti quali il GSE (Gestore dei Servizi Energetici) e/o da altri Enti ed Autorità.

#### **Articolo 17 – Trattamento dei dati personali**

Il registro degli associati viene conservato nel rispetto delle vigenti normative sul trattamento e la tutela dei dati personali. Il titolare del trattamento è la Comunità energetica nella persona del legale rappresentante presidente. I dati personali dei soci saranno conservati e trattati esclusivamente per uso interno e non verranno forniti a terze parti in alcun caso (salvo specifica autorizzazione dei singoli interessati), ad eccezione delle Pubbliche Autorità alle quali, su richiesta, dovranno essere forniti per gli scopi previsti dalla legge.

#### **Articolo 18 – Allegati**

- **Allegato 1:** “MODULO DI ADESIONE ALLA CER EYCO SOC. COOP.”
- **Allegato 2:** “DATI PRODUTTORE E DOCUMENTAZIONE PER ACCEDERE IN CONFIGURAZIONE”
- **Allegato 3:** “QUOTA INSERIMENTO IN CONFIGURAZIONE”
- **Allegato 4:** “CRITERI DI RIPARTIZIONE TARIFFA INCENTIVANTE e CONTRIBUTO ARERA”
- **Allegato 5:** “ENERGIA CONDIVISA MINIMA POTENZIALE E CLIENTI FINALI DA ASSOCIARE ALLA CONFIGURAZIONE”

## ALLEGATO 1: MODULO DI ADESIONE ALLA "CER EYCO SOC. COOP."

(Se persona fisica o ditta individuale, imprenditore, impresa agricola)

Il sottoscritto ..... nato a ..... (.....), il ...../...../.....,  
residente in VIA ..... n° ....., comune di ..... (.....),  
codice fiscale ....., telefono ....., mail .....,  
eventuale Nome Ditta ....., P.IVA ....., Codice ATECO prevalente .....

(Se persona giuridica)

L'azienda ..... con sede legale in via ..... n° ..... comune  
di ..... (.....), partita IVA ....., codice fiscale .....,  
Codice ATECO prevalente ....., n. telefono ....., mail .....,  
rappresentata dal  legale rappresentante  Procuratore ....., nato a  
..... (.....), il ...../...../....., dichiara di appartenere alla categoria di:

Piccola o Media Impresa (PMI)  Ente Territoriale: .....  Altro: .....

### CHIEDE

- di essere ammesso alla cooperativa denominata "EyCO" costituente una Comunità Energetica Rinnovabile ai sensi della Delibera ARERA 318/72020, del D. Lg. 199/2021 e della relativa normativa applicabile in qualità di:

**SOCIO CONSUMATORE CLIENTE FINALE**  **SOCIO PRODUTTORE E CLIENTE FINALE**  **SOCIO PRODUTTORE**

- di inserire il punto di connessione (POD) intestato al Sottoscritto, numero: IT.....E....., sito in:  
VIA ....., n° ....., comune di ..... (.....), CAP: .....,  
con i seguenti riferimenti Catastali: Sezione: ..... Foglio: ..... mappale: ..... Subalterno: .....,  
in una configurazione EyCO nella cabina primaria n.: AC.....E..... (11 cifre alfanumeriche);
- Dichiaro inoltre che sul POD è stato installato un accumulo stand alone (solo accumulo senza impianto fotovoltaico)?  SI  NO
- Dichiaro che il proprio IBAN dove ricevere il contributo è: .....
- Dichiaro che la sede amministrativa coincide con la sede legale?  SI  NO, .....
- Dichiaro di essere già registrato nel GSE?  NO  SI, User ID ..... Password .....
- (Solo per il richiedente socio Produttore) Dichiaro che l'impianto di produzione, al punto di connessione (POD) sopra descritto:

È ALLACCIATO CON ITER GESTITO DA 3E STUDIO  È ALLACCIATO IN AUTONOMIA

Luogo e data .....

FIRMA

### A TAL FINE DICHIARA

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00 e dell'art. 23 del D.Lgs. 28/11, consapevole delle sanzioni ivi previste in caso di dichiarazioni false o mendaci

- di avere preso visione dello Statuto e del Regolamento della cooperativa e di approvarli in ogni loro parte, di condividere i principi e le finalità della cooperativa impegnandosi a rispettare le disposizioni statutarie e regolamentari vigenti e le delibere degli organi sociali validamente costituiti;
- di voler essere inserito come socio nella configurazione di EyCO relativa alla cabina primaria di appartenenza del proprio punto di connessione (POD) per l'accesso al servizio di autoconsumo diffuso, non appena ci saranno i requisiti per poter essere inserito;
- di dare mandato alla cooperativa per la richiesta di accesso al servizio di valorizzazione ed incentivazione dell'energia elettrica condivisa;
- che la partecipazione alla Comunità Energetica Rinnovabile non costituisce l'attività commerciale e/o industriale principale;
- di non rientrare nelle cause di esclusione dagli incentivi di cui al decreto CACER e sotto riportate;
- di essere consapevole ed aver verificato che per essere definita PMI (e non grande impresa), nel caso in cui l'impresa sia collegata e/o associata ad una o più imprese, ai fini della verifica dei dati di occupazione e di fatturato o bilancio, andranno presi in considerazione non solo i dati dell'impresa stessa, ma anche quelli delle imprese associate e collegate.

### INOLTRE DICHIARA

- Di aver preso visione dell'informativa in calce relativa al trattamento dei dati personali/di consumo relativi alla fornitura di energia elettrica POD allo stesso intestato;
- Di acconsentire, ai fini necessari al raggiungimento dello scopo della CER, al trattamento, nel rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali (GDPR – Regolamento europeo n. 679/2016), dei dati personali e di consumo relativi alla fornitura di energia elettrica di cui al POD del quale è titolare da parte della cooperativa EYCO e da parte di terzi da questa incaricati, ivi compreso il distributore di competenza (es. la società E-Distribuzione S.p.A.), ai fini necessari al raggiungimento dello scopo della CER, ivi inclusi il rilascio della certificazione prevista dalla deliberazione ARERA 318/2020/R/EEL di associazione del POD di pertinenza alla cabina primaria di trasformazione di alta tensione, e, successivamente, l'espletamento delle procedure finalizzate alla gestione ed esecuzione dei contratti di cui la cooperativa è e/o sarà parte, per permettere l'accesso al servizio di valorizzazione ed incentivazione dell'energia elettrica condivisa;
- Di autorizzare sin d'ora la CER e i terzi da questa incaricati, ad installare eventualmente presso la propria fornitura sistemi di monitoraggio dei propri consumi;
- (Esonero di responsabilità) Di conoscere la normativa in materia di CER e di contributi spettanti alle stesse e/o ai loro soci, e di essere consapevole che è una materia recente, presenta profili di incertezza e di contraddittorietà ed appare in divenire, ed esonera sin d'ora da qualsiasi responsabilità i membri dell'organo amministrativo della cooperativa qualora, in conseguenza di eventuali atti di interpretazione autentica, e/o di nuove disposizioni normative (eventualmente applicate retroattivamente) e/o di prassi applicate da soggetti quali il GSE e/o da altri Enti ed Autorità, la cooperativa e/o i suoi soci e/o alcune categorie degli stessi non acquisiscano e/o perdano e/o vedano ridotti i benefici e/o gli incentivi che appaiono spettanti in base alla vigente normativa.

Si impegna a versare la **quota di adesione di 25€** prevista dal Regolamento mediante bonifico bancario sul conto corrente di **CER EYCO SOC. COOP.** con causale **"COGNOME /NOME VERSAMENTO QUOTA SOCIALE"** avente coordinate **IBAN IT60E0306961565100000019629.**

Si impegna altresì a saldare, mediante bonifico bancario sul medesimo conto, la **quota per essere inseriti nella configurazione GSE** in relazione alla categoria di appartenenza prescelta.

L'inserimento nella configurazione avverrà solo dopo l'avvenuto pagamento.

Luogo e data .....

FIRMA

Anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. si dichiara di aver attentamente letto e di approvare specificamente il contenuto della lettera h (Esonero di responsabilità) di cui alle dichiarazioni che precedono.

Si è consapevoli che un impianto allacciato prima del 08 agosto 2024, o che ha beneficiato di un contributo in conto capitale maggiore al 40% del valore dell'impianto, anche se entra in CER EYCO non ha diritto all'incentivo per l'autoconsumo diffuso (si rimanda all'art. 7.4 del Regolamento di EYCO).

FIRMA

**DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI ADESIONE E DA INVIARE TRAMITE IL SITO [WWW.EYCOCER.IT](http://WWW.EYCOCER.IT):**

1. il presente modulo di adesione compilato e sottoscritto in tutte le sue parti;
2. la contabile del pagamento della quota di adesione;
3. il documento comprovante le coordinate IBAN del socio;
4. la copia documento di identità in corso di validità, o visura camerale ditta e documento di identità del legale rappresentante;
5. la copia della bolletta elettrica recente;
6. la visura catastale dell'immobile oggetto di adesione;
7. solo per azienda, se necessario, la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda (il mancato invio della deliberazione sarà intesa da EyCO come non necessaria);
8. solo per azienda, copia della procura conferita al procuratore (solo nel solo caso in cui il sottoscrittore rivesta il ruolo di procuratore);

**CAUSE DI ESCLUSIONE**

- a. imprese in difficoltà secondo la definizione riportata nella Comunicazione della Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 249 del 31 luglio 2014;
- b. soggetti per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui agli articoli da 94 a 98 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36;
- c. soggetti che siano assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- d. imprese nei confronti delle quali pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno;

**INFORMATIVA EX ART. 13 GDPR PER I SOCI**

Caro socio/a,

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali ("GDPR") ti informiamo di quanto segue.

**Titolare del trattamento.** Il titolare del trattamento è CER EYCO SOC. COOP., con sede in Castelfranco Veneto (TV), Via Francia n. 8, C.F./P.IVA: 05487030263, tel. **0423077855** - e-mail [info@eycocer.it](mailto:info@eycocer.it) - pec [eycocer@pec.it](mailto:eycocer@pec.it)

**Finalità del trattamento e base giuridica.** La cooperativa tratta i tuoi dati personali esclusivamente per lo svolgimento dell'attività istituzionale finalizzata a consentire un migliore e più efficiente sfruttamento dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili ed in particolare:

- a) per la gestione del rapporto cooperativo (invio della corrispondenza, convocazione alle sedute degli organi, procedure amministrative interne) e per l'organizzazione ed esecuzione del servizio;
- b) per adempiere agli obblighi di legge (es. fiscali, assicurativi, ecc.) riferiti ai soci della cooperativa;
- c) per l'invio (tramite posta, posta elettronica, newsletter o numero di cellulare o altri mezzi informatici) di comunicazioni legate all'attività e iniziative della cooperativa.
- d) per le comunicazioni alle competenti Autorità (es. GSE) per l'ottenimento degli incentivi e, più in generale, per il perseguimento degli scopi della cooperativa.

La base giuridica del trattamento è rappresentata dal tuo consenso allo stesso (art. 6 comma 1 lett. a GDPR), dalla richiesta di adesione e dal contratto che ti lega alla cooperativa (art.6 comma 1 lett. b GDPR), e dagli obblighi legali a cui è tenuta la cooperativa (art. 6 comma 1 lett. c GDPR).

**I dati trattati.** Il trattamento riguarda i dati anagrafici, di contatto, fiscali (partita IVA, ragione sociale), bancari (IBAN), relativi alla fornitura di energia elettrica (ivi compresi quelli di consumo), di impianto/i e catastali.

**Modalità e principi del trattamento.** Il trattamento avverrà nel rispetto del GDPR e della normativa in materia di privacy e data protection, nonché dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza e pertinenza, con modalità cartacee ed informatiche, ad opera di persone autorizzate dalla cooperativa e con l'adozione di misure adeguate di protezione, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.

**Necessità del conferimento.** Il conferimento dei dati anagrafici, di contatto, fiscali (partita IVA, ragione sociale), bancari (IBAN), relativi alla fornitura di energia elettrica (ivi compresi quelli di consumo), di impianto/i e catastali, è necessario in quanto strettamente legato alla gestione del rapporto con la cooperativa.

**Comunicazione dei dati e trasferimento all'estero dei dati.** I dati potranno essere comunicati agli altri soci ai fini dell'organizzazione ed esecuzione del servizio. I dati potranno, inoltre, essere comunicati ai soggetti deputati allo svolgimento di attività a cui la cooperativa è tenuta in base ad obbligo di legge e a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento dell'attività istituzionale. I dati potranno essere trasferiti a destinatari con sede extra UE che hanno sottoscritto accordi diretti ad assicurare un livello di protezione adeguato dei dati personali, o comunque previa verifica che il destinatario garantisca adeguate misure di protezione. Ove necessario o opportuno, i soggetti cui vengono trasmessi i dati per lo svolgimento di attività per conto della cooperativa saranno nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR.

**Periodo di conservazione dei dati.** I dati personali oggetto di trattamento per le finalità sopra descritte saranno conservati nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, e comunque fino a che non siano state perseguite le finalità del trattamento. In particolare, i dati saranno utilizzati dalla cooperativa fino alla cessazione del rapporto associativo. I dati personali saranno cancellati decorsi 10 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale, fatte salve le esigenze di riscossione dei crediti residui o la gestione dei dati in ipotesi di eventuali contestazioni o reclami, quali ad esempio quelle aventi ad oggetto le fatture emesse.

**Diritti dell'interessato.** Nella qualità di interessato, puoi esercitare, ove applicabili, i diritti specificati all'art. 15 - 22 GDPR, (il diritto all'accesso, rettifica e cancellazione dei dati, il diritto di limitazione e opposizione al trattamento, il diritto di revocare il consenso al trattamento). I suddetti diritti possono essere esercitati mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo posta elettronica, p.e.c. o fax, o a mezzo Raccomandata presso la sede della cooperativa.

Inoltre, hai la facoltà di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali qualora tu ritenga che il trattamento che ti riguarda violi il GDPR o la normativa italiana.

Il socio: .....  
(firma leggibile)

**N.B.: TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE INVIATA TRAMITE IL SITO [WWW.EYCOCER.IT](http://WWW.EYCOCER.IT)**

## ALLEGATO 2: DATI PRODUTTORE E DOCUMENTAZIONE PER ACCEDERE IN CONFIGURAZIONE

(Se persona fisica o ditta individuale, imprenditore, impresa agricola)

Il sottoscritto .....

(Se persona giuridica)

L'azienda ....., rappresentata dal  legale rappresentante  Procuratore .....

IN QUALITÀ DI:  **SOCIO PRODUTTORE E CLIENTE FINALE**  **SOCIO PRODUTTORE**

### RICHIEDE

- l'inserimento dell'impianto in una configurazione EyCO afferente alla cabina primaria citata nella domanda di adesione o relativa al punto di connessione (POD) indicato nell'Attestato Terna Gaudi allegato;

### DICHIARA CHE

- l'impianto è realizzato su un:  Fabbricato accatastato  Serra non accatastata  Fabbricato rurale non accatastato  Pergola non accatastata  Tettoia non accatastata  Pensilina non accatastata  Barriere acustiche  A terra  Altro fabbricato
- L'esposizione prevalente dell'impianto fotovoltaico è:  
 NORD  SUD  OVEST  EST  NORD/OVEST  SUD/OVEST  NORD/EST  SUD/EST
- È stato necessario un titolo abilitativo?  NO, l'impianto è in Edilizia Libera  SI, si invia in allegato
- La fornitura in prelievo è per uso condominiale?  NO  SI
- La spesa totale è di: .....€;
- L'iva rappresenta un costo:  SI  NO
- Per l'impianto si è aderito al regime previsto dalla Delibera 109/2021/R/eel e ss.mm.ii?  NO  SI, in data: ...../...../.....
- È stata realizzata una quota di potenza  $P_0$  in osservanza dell'obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs 199/2021?  NO  SI, ovvero ..... kWp;
- Per la realizzazione della sezione di impianto sono stati/e assegnati/e dei contributi in conto capitale o delle altre forme di sostegno che prefigurano un regime di aiuto di Stato diverso dal conto capitale?  NO  SI, si allega documentazione;
- Le sezioni impianto incluse nella configurazione sono solo quelle allacciate dopo l'8 agosto 2024;
- Sono stati installati moduli e inverter di nuova costruzione e che hanno i requisiti richiesti dalle regole operative del decreto CACER;
- Nel caso di installazione di accumulo bidirezionale è stato installato obbligatoriamente il contatore M2;
- Si richiede il ritiro dell'energia elettrica immessa in rete (RID);
- Per la sezione di impianto NON si è usufruito o si intende usufruire delle detrazioni fiscali al 110% previste dalla Legge 77/2020 di conversione del DL 34/2020 (cosiddetto "DL Rilancio");
- i "Clienti Finali", individuati nelle modalità di cui all'Allegato 5 del regolamento EyCO, che faranno parte della stessa configurazione sono quelli elencati alla successiva pagina;
- l'impianto Fotovoltaico:  **È ALLACCIATO IN AUTONOMIA**  **È ALLACCIATO CON ITER GESTITO DA 3E STUDIO**

### A TAL FINE DICHIARA

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00 e dell'art. 23 del D.Lgs. 28/11, consapevole delle sanzioni ivi previste in caso di dichiarazioni false o mendaci

- che il proprio impianto o potenziamento di impianto risulterà nella disponibilità e sotto il controllo della comunità/configurazione in relazione all'energia elettrica immessa in rete e condivisa;
- che rispetterà il principio del "DO NO SIGNIFICANT HARM" (DNSH) DI CUI ALLA CIRCOLARE MEF-RGS n. 33/2022 (Allegato A);

Si impegna, anche tramite terzi, a versare la "QUOTA DI INSERIMENTO IN CONFIGURAZIONE", che varia in base alla potenza dell'impianto, mediante bonifico bancario sul conto corrente di **CER EYCO SOC. COOP.** avente **IBAN IT60E030696156510000019629**. L'inserimento dell'impianto nella configurazione avverrà solo dopo l'avvenuto pagamento della quota e solo dopo l'adesione alla CER EyCO dei richiedenti soci "Clienti Finali" di seguito elencati.

Luogo e data .....

FIRMA

.....

**DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI INSERIMENTO IN CONFIGURAZIONE, VIA EMAIL A [INFO@EYCOER.IT](mailto:INFO@EYCOER.IT):**

1. Il presente modulo compilato e sottoscritto in tutte le sue parti;
2. dichiarazione di rispetto del principio del "DO NO SIGNIFICANT HARM" - DNSH (Allegato A2 firmato);
3. foto della targhetta del **modulo fotovoltaico** (una per ciascun modello);
4. foto della targhetta dell'**inverter** (una per ciascun inverter);
5. foto della targhetta dell'eventuale **accumulo** (una per ciascuna batteria);
6. elenco delle **matricole** dei moduli fotovoltaici in formato pdf o excel;
7. Titolo autorizzativo alla realizzazione dell'impianto (se previsto – se è edilizia libera non serve);
8. **Schema elettrico** unifilare con indicazione degli eventuali accumuli e del posizionamento dei contatori (per ciascun impianto di produzione/potenziamento), firmato e timbrato dal tecnico abilitato (N.B.: se c'è un accumulo bidirezionale è necessario installare il contatore M2);
9. Eventuale documentazione relativa a contributi in conto capitale o altre forme di sostegno che prefigurano un regime di aiuto di Stato diverso dal conto capitale per la realizzazione della sezione di impianto (\*); nel caso in cui il cliente avesse beneficiato di aiuti di stato rilevabili sul Registro Nazionale Aiuti (RNA) consultabile al link [https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it\\_IT/home](https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/home) e sul Registro del Sistema Informativo Agrario Nazionale (SIAN) consultabile al link <https://www.sian.it/portale-sian/home.jsp>, individuati dai codici di concessione (cd. codici "COR"), ma concessi per motivi diversi dalla realizzazione dell'impianto che si inserisce in CER EyCO, serve dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che sono aiuti che non centrano con l'impianto FV;

**A. ALTRA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE NEL CASO IN CUI L'IMPIANTO FOSSE GIÀ ALLACCIATO IN AUTONOMIA:**

10. Attestato Terna Gaudì dell'impianto oppure Credenziali GSE del cliente: **se stiamo gestendo la richiesta di contributo PNRR 40%, abbiamo già le credenziali GSE in nostro possesso;**

**B. IN ALTERNATIVA AL PUNTO "A", DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE SE L'ITER DI ALLACCIO DELL'IMPIANTO È GESTITO DA 3E STUDIO (Pn<20kWp):**

10. Mandato di rappresentanza "iter semplificato" o "iter ordinario" compilato e firmato dall'intestatario del POD;
11. Dichiarazione di conformità dell'impianto secondo DM 37/08 con elenco materiali installati e visura camerale ditta installatrice;
12. Autotest inverter (o del dispositivo di interfaccia se l'impianto ha Pn>11,08kwp);
13. Dichiarazione CEI 0-21 del produttore dell'inverter e dell'eventuale batteria di accumulo e dell'eventuale dispositivo di interfaccia se l'impianto ha Pn>11,08kwp;
14. Contabile del pagamento della richiesta di preventivo (SOLO nel caso di iter ordinario);

Elenco dei "Clienti Finali", individuati nelle modalità di cui all'Allegato 5 del regolamento EyCO, che faranno parte della stessa configurazione:

nome e cognome / ragione sociale: .....

**(\*): In caso di contributo PNRR previsto dal Decreto CACER o di altri contributi in conto capitale, o di altre forme di sostegno pubblico che costituiscono un regime di aiuto di Stato diverso dal conto capitale** (Per aiuti di Stato devono intendersi sia quelli soggetti ad obblighi di notifica, sia quelli che sono esentati da tale obbligo, ad esempio quelli rientranti nel regime "de minimis", o quelli sottratti alla notifica in quanto rientranti in particolari categorie, ai sensi della disciplina comunitaria sul tema) **di intensità non superiore al 40%, la tariffa incentivante sull'energia condivisa con consumatori PMI viene decurtata secondo quanto previsto all'Appendice B, paragrafo 3, in ragione dell'entità del contributo ottenuto.**

Luogo e data .....

**FIRMA**

.....

**ALLEGATO A2: CHECK LIST RELATIVE AL RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL “DO NO SIGNIFICANT HARM” (DNSH) DI CUI ALLA CIRCOLARE MEF-RGS n. 33/2022 - SCHEDA 12 - FASE EX POST**

<b>Scheda 12 - Produzione elettricità da pannelli solari</b>				
<i>Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH</i>				
<b>Tempo di svolgimento delle verifiche</b>	<b>n.</b>	<b>Elemento di controllo</b>	<b>Esito<sup>1</sup> (Si/ Non applicabile)</b>	<b>Commento (obbligatorio in caso di N/A)</b>
Ex-post	1	Per gli impianti fino a 20kW è stata verificata la dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/2008?	SI <sup>2</sup>	
	2	Per gli impianti oltre i 20 kW è stata acquisita la documentazione prevista dalla Lettera Circolare M.I. Prot. n. P515/4101 sotto 72/E.6 del 24 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni relativa all'Aggiornamento della modulistica di prevenzione incendi da allegare alla domanda di sopralluogo ai fini del rilascio del CPI- Certificato Prevenzione Incendi?	.....	..... .....
	3	Sono state effettuate le eventuali soluzioni di adattamento climatico individuate?	N/A	Impianti incentivabili <1 MW
	4	Se pertinente, le azioni mitigative previste dalla VIA- Valutazione di Impatto Ambientale - sono state adottate?	.....	..... .....

- NOTE:** - Al punto 2, in caso di N/A, commentare: “L’impianto non è realizzato su un edificio”, o “L’impianto è di Potenza <20kW”, o altro motivo;  
- Al punto 4, in caso di N/A, commentare: “L’intervento non è sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale”;

(Firma leggibile) .....

<sup>1</sup> Nel caso di risposta affermativa scrivere “SI”. Nel caso in cui la verifica non sia pertinente all’intervento proposto scrivere “Non applicabile” e motivarne le ragioni nella colonna “Commenti”. Per ulteriori chiarimenti sulla compilazione delle check list DNSH si rinvia alla relativa FAQ pubblicata al seguente link [italiadomani.gov.it](http://italiadomani.gov.it).

<sup>2</sup> Requisito obbligatorio per impianto di potenza fino a 20 kW.

### ALLEGATO 3: “QUOTA INSERIMENTO IN CONFIGURAZIONE”

#### QUOTA INSERIMENTO IN CONFIGURAZIONE PER IL “CLIENTE FINALE”

L’inserimento in configurazione GSE varia in base alla potenza del contatore POD intestato al Socio richiedente, così come descritto nella bolletta elettrica:

POTENZA CONTATORE	PREZZO	SCONTISTICA
Pn < 6 kW	25,00 €	0€ PER I SOCI ISCRITTI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2025
Pn < 20 kW	50,00 €	25€ PER I SOCI ISCRITTI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2025
Pn < 50 kW	250,00 €	25€ PER I SOCI ISCRITTI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2025
Pn < 100 kW	500,00 €	25€ PER I SOCI ISCRITTI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2025
Pn < 200 kW	1.000,00 €	25€ PER I SOCI ISCRITTI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2025
Pn < 500 kW	2.500,00 €	
Pn < 1.000 kW	5.000,00 €	

#### QUOTA INSERIMENTO IN CONFIGURAZIONE PER IL SOCIO “PRODUCER” O “PROSUMER”:

L’inserimento in configurazione GSE varia in base alla potenza dell’impianto fotovoltaico che si intende far aderire:

POTENZA IMPIANTO	PREZZO	PREZZO CON CONVENZIONE 3E STUDIO
Pn < 6 kW	250 €	0€
Pn < 20 kW	500 €	0€
Pn < 200 kW	1.000 €	0€
Pn < 1.000 kW	2.500 €	0€

**N.B.:** i prezzi sopra riportati sono dovuti per l’inserimento in configurazione GSE e si sommano alla QUOTA DI ADESIONE alla CER che è pari a 25€ per tutti i soci.

#### Note integrative:

- i prezzi indicati potranno subire delle riduzioni in relazione a corrispondenti riduzioni e scontistiche applicate dal Partner tecnico (3E STUDIO) alla CER EYCO per i medesimi servizi resi; in tal caso, le riduzioni e/o scontistiche ai prezzi indicati in tale allegato potranno essere applicati automaticamente (senza delibera da parte degli organi della CER) dal giorno successivo alla formalizzazione contrattuale tra EyCO e il partner tecnico (3E STUDIO);
- I prezzi in tabella sono da intendersi esclusi di: IVA, eventuali spese di spedizione, bolli, diritti di segreteria e quanto NON espressamente indicato;
- Per accedere allo Sconto Convenzione 3E STUDIO è necessario che al momento della richiesta di inserimento in configurazione sia prima pervenuto a 3E Studio l’incarico di gestire l’iter di allaccio o ci sia altro accordo stipulato con 3E Studio;
- I prezzi potrebbero variare in caso di modifiche normative o procedurali;
- prezzo di 50€ per eventuali modifiche dei dati anagrafici o di contatto del socio nella configurazione GSE;

## Allegato 4: CRITERI DI RIPARTIZIONE TARIFFA INCENTIVANTE e CONTRIBUTO ARERA per condivisione di energia prodotta da impianti di potenza < 600 kW

(i valori indicati potranno essere modificati in relazione a modifiche normative e/o da esigenze di gestione della cooperativa)

L'importo economico del beneficio spettante applicabile all'energia condivisa è determinato ripartendo le tariffe premio con le sottoindicate percentuali di distribuzione (tale ripartizione sarà possibile se il GSE fornirà tutti i dati necessari per la corretta ripartizione):

TIP in assenza di contributo 40% a fondo perduto (qualsiasi consumatore)							contributo ARERA	
Descrizione:	quota fissa (valore massimo erogabile)		quota variabile (valore massimo erogabile)		Eventuale correzione (FCzonale)		Consumatore	Produttore
	Consumatore	Produttore	Consumatore	Produttore	Consumatore	Produttore		
soggetto beneficiario*:								
incentivo per beneficiari*:	<b>60%</b>	<b>40%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>

### NOTA:

\* nel caso in cui i consumatori siano imprese, l'importo della tariffa premio deve rispettare i limiti massimi previsti dal D.M. 414/2023.

TIP con contributo 40% a fondo perduto consumatore PMI							contributo ARERA	
Descrizione:	quota fissa (valore massimo erogabile)		quota variabile (valore massimo erogabile)		Eventuale correzione (FCzonale)		Consumatore	Produttore
	Consumatore	Produttore	Consumatore	Produttore	Consumatore	Produttore		
soggetto beneficiario*:								
incentivo per beneficiari*:	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>

### NOTA:

\* nel caso in cui i consumatori siano imprese, l'importo della tariffa premio deve rispettare i limiti massimi previsti dal D.M. 414/2023.

TIP con contributo 40% a fondo perduto consumatori Enti territoriali e Persone Fisiche							contributo ARERA	
Descrizione:	quota fissa (valore massimo erogabile)		quota variabile (valore massimo erogabile)		Eventuale correzione (FCzonale)		Ente territ.	Produttore
	Consumatore	Produttore	Consumatore	Produttore	Consumatore	Produttore		
soggetto beneficiario*:								
incentivo per beneficiari*:	<b>85%</b>	<b>15%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>

### NOTA:

\* nel caso in cui i consumatori siano imprese, l'importo della tariffa premio deve rispettare i limiti massimi previsti dal D.M. 414/2023 e successive modifiche.

**Nel caso in cui non siano rese disponibili alla CER tutte le informazioni necessarie per il corretto calcolo di ripartizione dei benefici, dovrà essere approvato un piano di ripartizione nel rispetto dei principi indicati al comma 1 art. 15 del regolamento della CER.**

**Nel caso in cui il Produttore sia un "Produttore non appartenente alla CER ma che rileva per la configurazione" (paragrafo 1.2.2.4 del decreto CACER), il corrispettivo sarà onnicomprensivo, anche di eventuale Iva.**

## CRITERI DI RIPARTIZIONE TARIFFA INCENTIVANTE e CONTRIBUTO ARERA per condivisione di energia prodotta da impianti di potenza > 600 kW

(i valori indicati potranno essere modificati in relazione a modifiche normative e/o da esigenze di gestione della cooperativa)

L'importo economico del beneficio spettante applicabile all'energia condivisa è determinato ripartendo le tariffe premio con le sottoindicate percentuali di distribuzione (tale ripartizione sarà possibile se il GSE fornirà tutti i dati necessari per la corretta ripartizione):

TIP in assenza di contributo 40% a fondo perduto (qualsiasi consumatore)							contributo ARERA	
Descrizione:	quota fissa (valore massimo erogabile)		quota variabile (valore massimo erogabile)		Eventuale correzione (FCzonale)			
soggetto beneficiario*:	Consumatore	Produttore	Consumatore	Produttore	Consumatore	Produttore	Consumatore	Produttore
incentivo per beneficiari*:	<b>70%</b>	<b>30%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>

**NOTA:**

\* nel caso in cui i consumatori siano imprese, l'importo della tariffa premio deve rispettare i limiti massimi previsti dal D.M. 414/2023.

TIP con contributo 40% a fondo perduto consumatore PMI							contributo ARERA	
Descrizione:	quota fissa (valore massimo erogabile)		quota variabile (valore massimo erogabile)		Eventuale correzione (FCzonale)			
soggetto beneficiario*:	Consumatore	Produttore	Consumatore	Produttore	Consumatore	Produttore	Consumatore	Produttore
incentivo per beneficiari*:	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>

**NOTA:**

\* nel caso in cui i consumatori siano imprese, l'importo della tariffa premio deve rispettare i limiti massimi previsti dal D.M. 414/2023.

TIP con contributo 40% a fondo perduto consumatori Enti territoriali e Persone Fisiche							contributo ARERA	
Descrizione:	quota fissa (valore massimo erogabile)		quota variabile (valore massimo erogabile)		Eventuale correzione (FCzonale)			
soggetto beneficiario*:	Consumatore	Produttore	Consumatore	Produttore	Consumatore	Produttore	Ente territ.	Produttore
incentivo per beneficiari*:	<b>80%</b>	<b>20%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>

**NOTA:**

\* nel caso in cui i consumatori siano imprese, l'importo della tariffa premio deve rispettare i limiti massimi previsti dal D.M. 414/2023 e successive modifiche.

**Nel caso in cui non siano rese disponibili alla CER tutte le informazioni necessarie per il corretto calcolo di ripartizione dei benefici, dovrà essere approvato un piano di ripartizione nel rispetto dei principi indicati al comma 1 art. 15 del regolamento della CER.**

**Nel caso in cui il Produttore sia un "Produttore non appartenente alla CER ma che rileva per la configurazione" (paragrafo 1.2.2.4 del decreto CACER), il corrispettivo sarà onnicomprensivo, anche di eventuale Iva.**

## ALLEGATO 5:

### “ENERGIA CONDIVISA MINIMA POTENZIALE E CLIENTI FINALI DA ASSOCIARE ALLA CONFIGURAZIONE”

Ai fini della copertura dei costi annui e fissi del GSE, di cui all’Allegato 1, comma a) del DM 106 del 15 marzo 2024, ciascun “Produttore” o “Prosumer” si impegna a far aderire alla CER, nella medesima richiesta di inserimento in configurazione del proprio impianto, una lista di potenziali soci “Clienti Finali” (**nome e cognome o ragione sociale, CF o P.Iva**) in modo da andare a creare, grazie ai loro consumi (Ccf: “Consumo cliente finale), una configurazione con una “Energia condivisa minima potenziale” (**Ecmp**), **pari a un valore X% dell’energia prodotta dall’impianto.**

Il valore X% varia in base alla potenza dell’impianto (Pn), ovvero:

- per un impianto di Pn fino a 20kW, il valore è 20%;
- per un impianto di Pn oltre i 20kW e fino a 200kW, il valore è 10%;
- per un impianto di Pn oltre i 200kW, il valore è 5%.

L’Energia condivisa minima potenziale” (Ecmp) è il prodotto della potenza dell’impianto (Pn) moltiplicato per il coefficiente di producibilità attesa dell’impianto stesso, pari convenzionalmente a 1.100kWh/anno, e moltiplicato per il valore X%:

$$(Formula Ecm = Pn \times 1100 \times X\%)$$

Potenza impianto (Pn)	Producibilità (kWh)	Valore X%	ENERGIA CONDIVISA MINIMA
6	1100	20%	1320
20	1100	20%	4400
50	1100	10%	5500
100	1100	10%	11000
200	1100	10%	22000
500	1100	5%	27500
1000	1100	5%	55000

Tabella 1: Valore X% ed esempi di Energia condivisa minima potenziale (Ecmp) in base alla potenza dell’impianto (Pn)

La somma dei “Consumi clienti finali” ( $\sum Ccf$ ) da inserire nella medesima configurazione del “Produttore” sarà pari o superiore al valore di “Energia condivisa minima potenziale” (Ecmp).

Per “Consumo cliente finale” (Ccf) si intende il consumo annuo riportato in bolletta in fascia oraria F1.

$$\sum Ccf \geq Ecmp$$

Per fare un esempio: l’Energia condivisa minima (Ecmp) di un impianto da (Pn) 90kW è di 9.900kWh (Ecm=90x1100x10%): i consumi in fascia oraria F1 dei “Clienti finali” scelti devono essere almeno pari a questo valore.